



Allarme per il decreto sulle energie rinnovabili

A rischio il lavoro degli installatori di impianti

Si complica il percorso di chi vuole esercitare l'attività dell'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Il decreto legislativo 199/2021, con cui l'Italia ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, riporta le imprese alla normativa di 8 anni fa, crea confusione e vanifica gli investimenti in formazione fatti da migliaia di imprenditori.

L'allarme arriva dagli stessi installatori di impianti che denunciano: "Il decreto legislativo avrebbe dovuto semplificare il quadro normativo in cui operano gli imprenditori, invece si complica ancora di più, con disposizioni che hanno valore retroattivo addirittura dal 4 agosto 2013 e creando un ingiustificato doppio binario per il riconoscimento della qualifica di installatore FER". Gli imprenditori auspicavano che venisse finalmente chiarito il pasticcio normativo che intralcia da anni le attività. È accaduto il contrario, con

buona pace delle aspettative di semplificazione. "In poco meno di un anno - spiegano ancora gli imprenditori - si è passati da una buona legge che delegava il Governo a semplificare la materia a questo decreto che riporta indietro di 8 anni la normativa riproponendo un clamoroso errore nella procedura, esercitando una discriminante nei confronti di imprenditori che avrebbero il diritto di vedersi riconoscere la dignità del proprio mestiere e non recependo la disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Semplificazioni che aveva previsto a partire dal 1 gennaio 2022 l'inserimento in visura camerale dei titoli di qualificazione degli installatori FER". "Ora - concludono - chiediamo che a questi errori si ponga rapido rimedio con una modifica normativa per abrogare la nuova disposizione del Decreto legislativo 199/2021 e scrivere finalmente norme chiare e semplici per disciplinare la nostra attività".

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Mercoledì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Venerdì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Sabato	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 12.00

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: <i>Panoramica sulle detrazioni edilizie.</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: <i>Sconto Inail, Durc di congruità Fondo Sanedil, tra le novità per i datori di lavoro.</i>	da pag. 10
Credito: <i>La convenzione di tesoreria</i>	da pag. 12
Affari Generali: <i>Rinnovo annuale codice meccanografico.</i>	da pag. 13
Categorie e Mercato: <i>Autotrasporto: incentivo per l'acquisto di mezzi pesanti.</i>	da pag. 14

DETRAZIONI EDILIZIE E CONTRASTO ALLE FRODI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 157 dell'11 novembre 2021, in vigore dal 12 novembre 2021, che introduce controlli e nuovi adempimenti in caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie, sia ordinarie che 110%, soprattutto nelle ipotesi in cui il relativo credito è ceduto o scontato direttamente in fattura.

Dopo il suddetto decreto-legge sono sorte numerose criticità in merito al rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione sulla congruità dei prezzi che, per alcune detrazioni edilizie, costituivano una vera novità.

Dubbi che solo in parte sono stati risolti dalle FAQ dell'Agenzia delle entrate, pubblicate il 22 novembre u.s., e dalla recente circolare dell'Agenzia delle entrate n. 16/E del 29 novembre 2021.

Dopo il "blocco" del canale di trasmissione delle comunicazioni di opzione a ridosso dell'entrata in vigore del decreto-legge, le procedure telematiche sono state aggiornate e riaperte il 26 novembre 2021, al fine di consentire l'invio delle comunicazioni di opzione relativamente agli interventi già pagati e per i quali si era già consolidato, alla data del 12 novembre 2021, l'accordo con il cessionario (si veda News n. 78/2021). Si fornisce, pertanto, la descrizione dei nuovi adempimenti, alla luce dei chiarimenti forniti ed evidenziando le criticità che, comunque, rimangono ancora irrisolte.

Si comunica, inoltre, che il D.L. 157/2021 non sarà convertito in legge. Il testo del medesimo è stato integralmente trasfuso nel Disegno di legge "Legge di Bilancio 2022", ad eccezione del termine entro cui emanare il decreto del Ministro della Tran-

sizione ecologica (che viene fissato al 9 febbraio 2022, anziché nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione).

LE NUOVE REGOLE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Il decreto-legge 157/2021 ha introdotto nuovi obblighi per fruire dell'agevolazione, sotto forma di sconto/cessione del credito e/o con utilizzo diretto in dichiarazione.

Le novità riguardano:

- ➔ l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta,
- ➔ l'asseverazione relativa alla valutazione della congruità dei costi, sia per il Superbonus, sia per le altre detrazioni edilizie cd "ordinarie".

Va ricordato che relativamente alla detrazione del 110%, l'articolo 119 D.L. 34/2020 già prevedeva ai fini dell'utilizzo diretto della detrazione l'obbligo dell'asseverazione della congruità delle spese.

Gli adempimenti sopraindicati costituiscono, pertanto, una novità assoluta per tutte le altre detrazioni ordinarie diverse dal Superbonus nel caso di sconto e cessione (ad esclusione dell'ecobonus ordinario, per il quale l'asseverazione della congruità delle spese sostenute era comunque già obbligatoria, come previsto dal DM "Requisiti" del 6 agosto 2020).

Il quadro degli adempimenti risulta, pertanto, essere il seguente (come confermato nella circolare n. 16/E/2021, par. 1.3):

TABELLA 1	
SUPERBONUS 110%	
VISTO DI CONFORMITÀ	ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ
fino all'11 novembre 2021: obbligatorio per lo sconto e cessione del credito (art. 119, c. 11, D.L. 34/2020) dal 12 novembre 2021: obbligatorio anche per l'utilizzo in detrazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione precompilata, oppure presenti il mod. 730 tramite sostituto d'imposta (art. 1, c.1, lett. a, D.L. 157/2021, che modifica l'art. 119, c. 11)	fino all'11 novembre 2021: obbligatoria sia per l'utilizzo in detrazione, sia per sconto e cessione (art. 119, c. 13) dal 12 novembre 2021: continua ad essere obbligatoria sia per l'utilizzo in detrazione, sia per sconto e cessione

TABELLA 1**DETRAZIONI ORDINARIE**

VISTO DI CONFORMITÀ	ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ
Fino all'11 novembre 2021: nessun obbligo dal 12 novembre 2021: obbligatorio per lo sconto e cessione del credito (art. 1, c.1, lett. b, D.L. 157/2021, che modifica l'art. 121 D.L. 34/2020). Non serve per l'utilizzo in detrazione, con qualunque modalità di presentazione della dichiarazione Redditi. Peraltro, nel Modello 730 il visto di conformità era già obbligatorio ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241	fino all'11 novembre 2021: obbligatoria per ecobonus ordinario (dal 6 ottobre 2020, D.M. «Requisiti») dal 12 novembre 2021: obbligatoria per lo sconto e cessione del credito per tutte le detrazioni ordinarie (art. 1, c.1, lett. b, D.L. 157/2021, che modifica l'art. 121 D.L. 34/2020). Non serve per l'utilizzo in detrazione, con qualunque modalità di presentazione della dichiarazione Redditi, fermo restando i controlli da visto previsti per il Modello 730

SUPERBONUS E VISTO DI CONFORMITÀ

Il decreto-legge 157/2021 è intervenuto modificando l'articolo 119, ai commi 11 e 13, D.L. 34/2020, ed introducendo dal 12 novembre 2021 l'obbligo del visto esclusivamente per l'utilizzo in detrazione, salvo i casi sottoindicati (e già esposti in Tab. 1).

2.1 Visto di conformità

Il visto di conformità dei dati, già obbligatorio per lo sconto e cessione, dal 12 novembre è divenuto obbligatorio ai fini della superdetrazione 110% anche nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi.

Unica eccezione è l'ipotesi in cui la dichiarazione è presentata:

- ➔ direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, attraverso l'utilizzo della precompilata (mod. 730 o mod. Redditi);
- ➔ tramite sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (mod. 730).

La circolare 16/E/2021 chiarisce che il visto di conformità rilasciato sull'intera dichiarazione "assorbe" il visto previsto dal decreto antifrode.

Esempio: il visto sull'intera dichiarazione è rilasciato dal CAF sul mod. 730. Di conseguenza, nel caso di utilizzo del 110% in detrazione direttamente nel 730 presentato tramite CAF, non dovrà essere rilasciato alcun ulteriore visto parziale.

2.2 Decorrenza del nuovo obbligo

L'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in detrazione del Superbonus decorre dal 12 novembre 2021. Va tenuto conto dei criteri

(di cassa o competenza) applicabili a seconda dei diversi soggetti che sostengono le relative spese (circ. 16/E/2021, par. 1.1.1.1):

- ➔ per le persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, nei cui confronti si applica il criterio di cassa: il nuovo obbligo si applica relativamente alle fatture emesse dal 12 novembre 2021, come pure alle fatture emesse con data antecedente il 12 novembre 2021 se pagate, in quanto non accordato lo sconto in fattura per l'intero ammontare della stessa, successivamente a tale data;
- ➔ per le imprese individuali, società ed enti commerciali, nei cui confronti si applica il criterio di competenza: il nuovo obbligo si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

SUPERBONUS E ASSEVERAZIONE

L'asseverazione della congruità delle spese sostenute era già prevista per gli interventi da "superbonus" dall'articolo 119, c. 13, sia ai fini della detrazione che per la cessione e sconto.

Con il D.L. 157/2021, viene modificato il comma 13-bis, e sono introdotte delle novità sui criteri per stabilire la congruità, in quanto viene prevista l'emanazione di un decreto del Ministero della Transizione Ecologica che, per alcune categorie di beni, dovrà stabilirne i valori massimi di costo.

Pertanto, a regime (cioè, dopo l'emanazione del citato D.M. Transizione ecologica), l'asseverazione è rilasciata, di regola:

- ➔ sulla base dei prezzari individuati con il D.M. 6 agosto 2020 (D.M. "Requisiti");

- ➔ sulla base di valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della Transizione ecologica che, come detto sopra, dovrebbe essere emanato entro il 9 febbraio 2022.

Fino a tale data e nelle more dell'adozione del DM Transizione ecologica, la congruità è determinata come segue (come chiarito dalla circolare n. 16/E/2021, par. 1.1.2):

- A) per gli interventi di riqualificazione energetica e rientranti nel Superbonus: si deve continuare a fare riferimento al D.M. "Requisiti", Allegato A, punto 13.1, secondo cui il tecnico abilitato attesta che il costo dell'intervento rispetta i seguenti parametri:

- non è superiore ai "prezzari" predisposti dalle regioni/province autonome o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide DEI (Genio Civile),

- nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati nell'Allegato I;

- B) per gli interventi diversi da quelli di riqualificazione energetica e rientranti nel Superbonus (si tratta del super sisma bonus 110%): si deve fare riferimento al criterio "residuale" individuato dall'art. 119, c.13-bis, cioè:

- ai "prezzari" predisposti dalle regioni/province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA;

- in difetto, ai prezzi correnti di mercato sulla base del luogo in cui l'intervento è effettuato.

Rimane esclusa dal nuovo obbligo la detrazione relativa all'acquisto di case antisismiche (cd "sismabonus acquisti"), in quanto commisurata al prezzo della singola unità e non alla spesa sostenuta dall'impresa per la realizzazione degli interventi.

3.1 Modulistica per l'asseverazione

Rimangono validi i modelli di asseverazione già previsti dal Decreto MISE 6 agosto 2020 (per la riqualificazione energetica) e a quelli già previsti dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 58/2017 (per gli interventi antisismici). In tal senso, il chiarimento fornito nella circolare n. 16/E/2021, par. 1.1.2.

SUPERBONUS E CESSIONE DI RATE RESIDUE DI DETRAZIONI NON FRUITE

Poiché l'asseverazione era già prevista in materia di superbonus anche antecedentemente al D.L. "antifrode", si è posto il problema dei nuovi adempimenti in relazione all'ipotesi in cui il contribuente abbia già fruito in dichiarazione di una prima rata delle spese sostenute nel 2020 ed intenda cedere le successive. In tal caso, nessuna asseverazione deve essere prodotta per la cessione delle ulteriori rate (essendo già stata presentata per l'esistenza stessa della detrazione), mentre dovrà essere richiesto il visto di conformità, in quanto in precedenza necessario solo per la cessione/sconto della superdetrazione.

ALTRE DETRAZIONI (DIVERSE DAL SUPERBONUS): VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE

Il D.L. 157/2021 è intervenuto modificando l'articolo 121 D.L. 34/2020, ed introducendo il nuovo comma 1-ter, che richiede il visto di conformità e l'asseverazione (o attestazione) di congruità delle spese nel caso di cessione e sconto delle detrazioni diverse dal Superbonus (cd "ordinarie") e previste dal comma 2 dell'articolo 121, cioè:

- ➔ ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, c.1, lett. a-b), TUIR);
- ➔ riqualificazione energetica (art. 14, D.L. 63/2013). Relativamente a tali interventi, l'attestazione della congruità era già prevista dal D.M. 6 agosto 2020 (per gli interventi eseguiti dal 6 ottobre 2020);
- ➔ interventi antisismici (art. 16, D.L. 63/2013);
- ➔ rifacimento facciate (L. 160/2019);
- ➔ installazione impianti fotovoltaici (art. 16-bis, lett. h, TUIR);
- ➔ installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. 63/2013).

Si ribadisce che per l'utilizzo diretto in dichiarazione (ad eccezione della riqualificazione energetica, per gli interventi eseguiti dal 6 ottobre 2020 che trova nel citato decreto una propria specifica disciplina in tema di congruità dei prezzi), il visto di conformità e l'attestazione di congruità non sono necessari. La Confederazione è intervenuta in sede Parlamentare proponendo un emendamento

finalizzato ad escludere per gli interventi di valore non superiore a 20.000 euro i nuovi adempimenti (visto di conformità e asseverazione della congruità della spesa).

5.1 Decorrenza del nuovo obbligo

L'obbligo del visto e dell'attestazione della congruità della spesa, per le detrazioni diverse dal Superbonus, si applica alle comunicazioni di opzione per sconto/cessione trasmesse all'Agenzia delle entrate dal 12 novembre 2021.

Come chiarito nelle FAQ del 22 novembre ed esplicitato nella circolare n. 16/E/2021, i nuovi obblighi non trovano applicazione in relazione alle comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021 se riguardanti l'opzione:

- ➔ per lo sconto in fattura e prima del 12 novembre 2021 sia stata emessa fattura con evidenziato lo sconto effettuato, e sempre prima del 12 novembre 2021 sia intervenuto il pagamento tracciato della quota a carico del contribuente. Ad esempio, nel caso di sconto in fattura relativamente ad un intervento di ristrutturazione con detrazione del 50%, è necessario che la fattura con data anteriore al 12 novembre 2021 e contenente l'annotazione per lo sconto, sia stata pagata per la parte rimasta a carico del contribuente entro la medesima data;
- ➔ per la cessione del credito e prima del 12 novembre 2021 sia stata emessa fattura, e sempre prima del 12 novembre sia intervenuto il pagamento "tracciato" della fattura e stipulato un accordo per la cessione del credito.

In tutti i modi i nuovi obblighi non si applicano alle comunicazioni di opzione inviate entro l'11 novembre 2021, per le quali l'AdE abbia rilasciato ricevuta di corretta ricezione. I relativi crediti possono essere accettati ed ulteriormente ceduti anche dopo l'11 novembre u.s. senza i predetti obblighi.

L'obbligo del visto e dell'attestazione sussistono anche nel caso di comunicazione della cessione di rate residue di detrazioni (diverse dal 110%) non fruite, riferite a spese sostenute nel 2020, ma il cui accordo di cessione si sia perfezionato dal 12 novembre 2021(circ. 16/E, paragrafo 1.2.4).

5.2 Il visto di conformità e le detrazioni "ordinarie"

È richiesto per lo sconto e cessione dei crediti relativi alle detrazioni diverse dal Superbonus.

5.2.1 Chi rilascia il visto

È rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini

del Superbonus, quindi:

- ➔ soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti; esperti contabili e consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali, iscritti alla data del 30/9/93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (cioè, soggetti indicati alle lett. a) e b) dell'art. 3, c.3, DPR 322/98)
- ➔ responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF dipendenti e CAF imprese.

In caso di visto di conformità infedele, sono applicabili le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 241/97.

5.3 Attestazione della congruità delle spese e detrazioni "ordinarie"

Il nuovo comma 1-ter dell'art. 121 prevede che i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui all'art. 119 c. 13-bis.

Per effetto del rinvio al comma 13-bis dell'articolo 119, e nelle more dell'emanazione del citato Decreto della Transizione ecologica, occorre fare riferimento:

- ➔ ai "prezzari" predisposti dalle regioni/province autonome, ai listini ufficiali, ai listini delle locali CCIAA;
- ➔ in difetto, ai prezzi correnti di mercato.

A regime, quando sarà emanato detto Decreto, la congruità dovrebbe essere stabilita con riferimento:

- ➔ al D.M. 6 agosto 2020 (quindi, prezzari regioni/province autonome, DEI, ricostruzione analitica, allegato I);
- ➔ al D.M. Transizione ecologica per alcune categorie di beni.

Rimane esclusa dal nuovo obbligo la detrazione relativa all'acquisto di case antisismiche (cd "sismabonus acquisti"), in quanto commisurata al prezzo della singola unità e non alla spesa sostenuta dall'impresa per la realizzazione degli interventi.

Attenzione: è assente il riferimento ai prezzari DEI, presente, invece, per le detrazioni eco bonus in quanto richiamato espressamente dal D.M. 6 agosto 2020. È però del tutto evidente che il tecnico abilitato dispone di un'ampia gamma di prezzari di riferimento (regioni/province autonome, listini ufficiali, listini delle locali camere di commercio)

e in caso di “difetto” ha anche la possibilità di ricorrere ai prezzi correnti di mercato. Resta inteso che trattandosi di una attestazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 con conseguenze di carattere penale, sarà il tecnico abilitato a definire quale sia il miglior riferimento per attestare la congruità della spesa. La Confederazione si è attivata nei confronti del Ministero della Transizione ecologica affinché, nelle more dell’emanazione del DM, riconosca, in via interpretativa la possibilità di utilizzo dei prezziari DEI.

5.3.1 Riqualificazione energetica

Per gli interventi di riqualificazione energetica iniziati dal 6 ottobre 2020, occorre far riferimento ai criteri individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (quindi, ai sensi del citato punto 13 dell’Allegato A, ai prezziari regionali o ai prezziari DEI); in mancanza, attraverso una ricostruzione analitica.

Per gli interventi iniziati anteriormente al 6 ottobre 2020, l’attestazione della congruità delle spese è rilasciata con i criteri “residuali” (cioè, prezziari regioni/province, listini ufficiali, listini CCIAA o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato).

Attenzione: per alcuni interventi (ad es. sostituzione di una caldaia o finestre), il D.M. 6 agosto 2020 prevede espressamente che l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o installatore e che, in tal caso, i massimali di costo specifici cui fare riferimento per la detrazione sono quelli indicati nell’Allegato I al medesimo decreto. È stato chiesto al Ministero della transizione ecologica che, nelle more dell’emanazione del proprio decreto, venga confermata tale possibilità magari prevedendo per dette spese la verifica della congruità possa essere demandata non a tecnici abilitati, ma direttamente ai fornitori o installatori che possono attestare sul documento di spesa l’ammontare che può formare oggetto di detrazione sulla base dei citati massimali di spesa.

5.3.2 Chi rilascia l’attestazione e cosa controlla

L’attestazione della congruità della spesa è rilasciata dai tecnici abilitati. Per effetto del rinvio operato al comma 13-bis dell’art. 119, i soggetti che possono attestare la congruità delle spese ai fini del Superbonus possono anche asseverare gli ulteriori interventi oggi ricompresi nell’obbligo. Si ritiene, in generale, che la congruità della spesa possa essere asseverata da professionisti che nell’ambito delle attribuzioni dei rispettivi albi abbiano competenze tecniche nelle materie oggetto di asseverazione.

L’asseveratore deve attestare la congruità delle spese e non anche i requisiti tecnici, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dalle specifiche agevolazioni (ad esempio, per l’ecobonus, occorre rispettare il D.M.6/8/2020 per gli interventi effettuati dal 6 ottobre 2020 e dal D.M. 19/2/2007 per quelli iniziati antecedentemente).

L’attestazione della congruità, specifica la circolare, va rilasciata avendo riguardo i documenti di spesa o il capitolato (se esistente), e si tratta, quindi, di un controllo sostanzialmente documentale.

La medesima circolare precisa, però, che l’attestazione deve riferirsi ad interventi quanto meno iniziati, si suggerisce di far inserire tale precisazione nell’attestazione della congruità rilasciata dal tecnico abilitato.

5.3.3 Lavori iniziati anche se non ancora conclusi

La circolare specifica che l’attestazione è rilasciata per interventi che risultino almeno iniziati, anche se non ancora terminati ed anche in assenza di SAL.

Attenzione: Poiché, come sopra detto, il tecnico abilitato esegue un controllo essenzialmente documentale, non è precisato se il medesimo debba attestare anche che i lavori sono quantomeno iniziati. È stato richiesto un chiarimento all’Agenzia delle entrate.

5.3.4 Modulistica per l’attestazione

Se non è già prevista in un modello di asseverazione già approvato, può essere rilasciata in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE

Per espressa disposizione di legge, sono detraibili le spese sostenute per:

- ➔ il visto di conformità e per il rilascio delle asseverazioni ai fini del Superbonus (art. 119, c. 15, D.L. 34/2020);
- ➔ l’attestazione della congruità ai fini dell’ecobo-

nus ordinario (D.M. 6 agosto 2020, art. 5, c.1, lett. f).

Si ritiene che non siano detraibili, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso, le spese sostenute per:

- ➔ il visto di conformità ai fini della cessione e sconto delle detrazioni diverse dal Superbonus (compreso l'ecobonus ordinario);
- ➔ l'attestazione della congruità per la cessione e sconto delle detrazioni diverse dal Superbonus e dall'ecobonus ordinario.

Al riguardo, la Confederazione è intervenuta sul tema presentando un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2022.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Via libera al contributo a fondo perduto "perequativo", l'ulteriore aiuto di Stato per gli operatori economici danneggiati dall'emergenza Covid-2019, basato sull'intero peggioramento del risultato economico delle imprese, come previsto dal decreto Sostegni-bis (DI n. 73/2021). La finestra temporale per l'invio delle istanze si apre oggi, 29 novembre, e termina il 28 dicembre 2021. L'erogazione delle somme è stata autorizzata dalla Commissione Ue.

A chi spetta

Possibili beneficiari sono i soggetti titolari di partita Iva alla data del 26 maggio 2021, residenti o con stabile organizzazione in Italia, che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario. Come per i precedenti contributi, sono esclusi gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.

Due i requisiti previsti per poter ottenere il contributo perequativo: il primo è aver conseguito ricavi e compensi relativi all'anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro, mentre il secondo consiste nell'aver subito un peggioramento minimo del 30% tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2019 e quello del 2020. Ulteriore importante condizione è quella per cui i due risultati economici di esercizio siano stati dichiarati nei relativi modelli dichiarativi validamente presentati all'Agenzia. Per quanto riguarda il risultato economico del 2019, il richiedente deve aver presentato la relativa dichiarazione dei redditi entro i termini previsti, ossia entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Per quanto riguarda invece la dichiarazione dei redditi relativa

all'anno di imposta 2020, il legislatore ha previsto un'anticipazione dei termini di presentazione al 30 settembre 2021; ciò ha consentito l'effettuazione delle stime necessarie alla fissazione delle percentuali di peggioramento minimo e di determinazione del contributo, percentuali contenute nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 24 novembre.

Come si calcola

Una volta verificato il possesso dei requisiti, si passa al calcolo del contributo spettante: alla differenza tra il risultato economico d'esercizio - precedente da segno più se utile e da segno meno se perdita - degli anni 2019 e 2020 deve essere sottratto l'importo dei precedenti contributi a fondo perduto dell'emergenza Covid-19 già percepiti. Se i contributi già percepiti fossero maggiori del peggioramento subito nel risultato economico d'esercizio, il contributo perequativo non spetta.

La base di calcolo così ottenuta viene moltiplicata per una percentuale diversa a seconda della fascia di ricavi e compensi dell'anno 2019: le percentuali previste vanno dal 30%, previsto per i soggetti con ricavi 2019 fino a 100mila euro, al 5% previsto per soggetti con ricavi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro. Il contributo perequativo non prevede importo minimo e può essere richiesto per un importo massimo di 150mila euro.

L'istanza per richiedere il contributo

Analogamente ai precedenti contributi a fondo perduto, il modello di istanza prevede l'indicazione dei dati relativi al richiedente, ai requisiti posseduti, al calcolo del contributo spettante e alla modalità di erogazione, a scelta tra l'accredito su conto corrente e il riconoscimento di credito d'imposta utilizzabile in compensazione. In relazione al quadro europeo sugli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19, l'istanza contiene diverse sezioni dedicate alla verifica e all'attestazione di mancato superamento dei limiti massimi di aiuto. Sono infine presenti i dati relativi all'eventuale intermediario che presenta l'istanza per conto del richiedente, essendo in possesso di delega al cassetto fiscale o delega di consultazione completa del portale "Fatture e corrispettivi" o avendo ha acquisito una delega specifica per la presentazione dell'istanza al contributo perequativo.

I limiti massimi degli aiuti di Stato

Il contributo perequativo è un aiuto di Stato ascrivibile alla sezione "3.1 - Aiuti di importo limitato" istituita dalla Comunicazione della Commis-

sione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564; per ottenerlo il richiedente deve attestare di possedere i requisiti previsti per tale sezione e di non aver superato il limite massimo di aiuti previsto per gli aiuti percepiti dal 28 gennaio 2021. Se proprio con il contributo perequativo che gli spetta, il richiedente dovesse superare tale limite massimo, nell'istanza dovrà indicare il minor importo richiesto al fine di non superarlo.

L'istanza contiene inoltre una parte dedicata alla sezione "3.12 - Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti", che deve essere compilata se il soggetto possiede i requisiti previsti per tale sezione di aiuti di Stato e ne richiede l'applicazione; in tal caso, la verifica di mancato superamento dei limiti massimi e le relative attestazioni devono riguardare anche gli aiuti ricevuti e ascrivibili alla sezione 3.12. Completano la parte dell'istanza dedicata agli aiuti di Stato, l'elenco degli aiuti già ricevuti (quadro A), i codici fiscali degli eventuali soggetti appartenenti all'impresa unica (quadro B) e i dati relativi ai comuni e agli immobili nel caso di fruizioni di aiuti riferiti all'Imu (quadro C).

Modalità e termini invio dell'istanza

Le istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica, con due diverse date di partenza: dal 29 novembre potranno essere trasmesse mediante invio telematico di file predisposto in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento odierno, mentre dal 30 novembre sarà possibile utilizzare la procedura web gratuita di compilazione e invio all'interno del portale "Fatture e corrispettivi". In entrambi i casi, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze sarà il 28 dicembre 2021. Poiché la norma istitutiva fissa una finestra di presentazione di trenta giorni, nella guida sono riportate avvertenze e suggerimenti per una corretta e precisa compilazione e trasmissione delle istanze, che traggono origine dall'esperienza dell'Agenzia sui precedenti contributi a fondo perduto e sulle tipologie di errori più frequentemente commessi dai contribuenti.

La guida spiega quando e come è possibile inviare un'istanza corretta in sostituzione di quella errata o quando invece è opportuno inviare un'istanza di rinuncia al contributo.

L'elaborazione delle istanze e l'erogazione finale

Il vademecum illustra le fasi di elaborazione e controllo delle istanze presentate, il cui esito fi-

nale viene esposto nell'apposito link "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito" all'interno del portale "Fatture e corrispettivi". Tale esito può consistere nell'accoglimento dell'istanza con contestuale riconoscimento del contributo perequativo (mediante accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta, in base a quanto indicato dal richiedente nell'istanza), la sospensione dell'istanza per controlli più approfonditi o lo scarto dell'istanza.

Le attività di controllo

L'ultimo paragrafo della guida è dedicato ai controlli post erogazione e alle conseguenze sanzionatorie previste nel caso in cui emerga che il contributo percepito non sia spettante. L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi. Viene infine illustrata la possibilità - in tali casi - di riversare spontaneamente il contributo indebitamente percepito, fruendo della possibilità del ravvedimento operoso.

NUOVE ESTEROMETRO DA LUGLIO 2022

Per effetto del maxi-emendamento al D.L. n. 146/2021, approvato dal Senato, le regole per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere cambiano dal 1° luglio 2022 (la decorrenza era prima fissata nel 1° gennaio 2022).

Operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022

Attualmente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Con il provvedimento sono state definite le modalità e i termini di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Le specifiche tecniche allegate al provvedimento disciplinano due moda-

lità alternative di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, di cui:

- ➔ la prima consiste nella predisposizione e invio di un file contenente i dati puntuali delle operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento,
- ➔ la seconda prevede la predisposizione, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio, impostando il campo “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).

Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, l’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.

In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (termine differito in sede di conversione del D.L. n. 146/2021), i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:

- ➔ per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
- ➔ per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Tempistiche differenziate per l’invio dei dati

La legge di Bilancio 2021 ha previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:

- ➔ per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine

stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

- ➔ per le seconde, invece, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Come riportato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2021, la nuova tempistica consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni previste dalla normativa e, inoltre, permette all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale predisposte nell’ambito del programma di assistenza on line previsto, in via sperimentale, dall’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015.

Quando la comunicazione è facoltativa

Con il provvedimento n. 293384/2021, l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, contenute nel provvedimento n. 89757/E/2018, alle nuove disposizioni normative, specificando altresì che l’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Regime sanzionatorio

A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo, l’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

Sconto artigiani anno 2021

Viene riproposto anche per l'anno 2021 lo sconto del premio Inail per le aziende artigiane.

In data 29 ottobre 2021 infatti è stato pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del portale www.lavoro.gov.it, il Decreto interministeriale 15 settembre 2021 con il quale il Ministro del Lavoro e il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno stabilito che:

- ➔ la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019/2020,
- ➔ è fissata in misura pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2021.

Si ricorda che tale beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006) a favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato:

- ➔ in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e dalle specifiche normative di settore;
- ➔ che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Durc di congruità: al via dal 1° novembre 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con un comunicato apparso sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 29 luglio 2021 ha dato notizia dell'avvenuta pubblicazione sul proprio portale istituzionale del decreto n. 143 del 25 giugno 2021 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 luglio 2021, al n. 2105), con allegata tabella degli indici di congruità.

Il provvedimento è in attuazione dell'art. 8, comma 10 -bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati, **in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative nel settore edile.**

Ricordiamo di seguito gli elementi principali del Decreto, nonché le novità procedurali:

- ➔ La verifica della congruità si riferisce all'inci-

denza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione;

- ➔ Come chiarito anche dal Decreto, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse a quelle rese dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ➔ La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati, ma per questi ultimi le disposizioni del Decreto si applicano esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a 70 mila euro;
- ➔ A differenza di quanto indicato nell'Accordo collettivo del 10/09/2021 l'obbligo della congruità di cantiere scatterà dal 1° novembre 2021 per tutti i cantieri aperti da quel giorno in avanti;
- ➔ La fase di sperimentazione prevista dagli Accordi inizierà con le paghe relative al mese di agosto 2021 e terminerà con le paghe di ottobre 2021; non sarà obbligatorio svolgerla ma si consiglia vivamente di realizzarla anche perché non produce nessun effetto ai fini della regolarità o meno del DURC (ed i dati immessi in questo periodo sperimentale, saranno cancellati al 31 ottobre 2021 al termine del periodo di sperimentazione);
- ➔ Il sistema informatico EdilConnect è stato identificato come lo strumento per consentire a tutte le Casse Edili di fornire alle imprese proprie iscritte e ai loro consulenti una modalità comune di gestione dei cantieri, utilizzabile per semplificare la corretta compilazione della denuncia mensile e per consentire di agevolare lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera.

Conversione in Legge con modifiche al Decreto 127 del 21/09/2021

In data 20/11/2021 è stata pubblicata in Gaz-

zetta Ufficiale la legge di conversione con modifiche del Decreto Legge 127 del 21/09/2021.

Queste le principali modifiche che interessano i datori di lavoro:

- ➔ La verifica del green pass per i lavoratori in somministrazione deve essere effettuata dall'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni in materia di green pass;
- ➔ I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;
- ➔ la possibilità per le aziende con meno di 15 dipendenti di assumere in sostituzione dei lavoratori assenti per mancanza di green pass non è più limitata ad una sola volta con un unico rinnovo. La norma ora prevede che l'assunzione in sostituzione possa essere per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31/12/2021.
- ➔ In caso di scadenza della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa, il lavoratore non è sanzionabile ma la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
- ➔ I datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-Co V-2 avvalendosi del proprio medico competente.

Ordinanza 26/11/2021 in materia di rientro in Italia dall'Estero

Il Ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso e il transito in Italia alle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini. Eccezione viene fatta per i cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza.

Dal 23/10/2021 il Fondo SANEDIL iscritto all'anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute

Con Lettera del 24/11/2021, la CNCE rende noto che a far data 23/10/2021 il Fondo SANEDIL risulta iscritto all'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute.

Questo comporta che i contributi versati al fondo Sanedil per l'annualità 2021 siano esenti dal reddito da lavoro dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lettera a) del TUIR.

Il limite di esenzione è il medesimo degli altri fondi, ovvero 3.615,20 Euro.

Tale contribuzione, oltre a dover essere conguagliata con la busta paga del mese di dicembre 2021 da parte dei sostituti d'imposta, dovrà anche essere indicata in CU nella sezione "Oneri deducibili".

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,826%	Euribor 3m + 5,350 = 4,776%	Euribor 3m + 6,750 = 6,176%	Euribor 3m + 8,300 = 7,726%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,426%	Euribor 3m + 3,700 = 3,126%	Euribor 3m + 4,700 = 4,126%	Euribor 3m + 5,400 = 4,826%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,426%	Euribor 3m + 3,700 = 3,126%	Euribor 3m + 4,700 = 4,126%	Euribor 3m + 5,400 = 4,826%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,676%	Euribor 3m + 5,150 = 4,576%	Euribor 3m + 6,300 = 5,726%	Euribor 3m + 8,300 = 7,726%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,826%	Euribor 3m + 2,900 = 2,326%	Euribor 3m + 4,700 = 4,126%	Euribor 3m + 5,400 = 4,826%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,426%	Euribor 3m + 3,700 = 3,126%	Euribor 3m + 4,700 = 4,126%	Euribor 3m + 5,400 = 4,826%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,676%	Euribor 3m + 5,150 = 4,576%	Euribor 3m + 6,750 = 6,176%	Euribor 3m + 8,300 = 7,726%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,426%	Euribor 3m + 3,700 = 3,126%	Euribor 3m + 4,700 = 4,126%	Euribor 3m + 5,400 = 4,826%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,426%	Euribor 3m + 3,700 = 3,126%	Euribor 3m + 4,700 = 4,126%	Euribor 3m + 5,400 = 4,826%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,693%	Euribor 3m + 5,150 = 4,576%	Euribor 3m + 6,300 = 5,726%	Euribor 3m + 7,500 = 6,926%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,826%	Euribor 3m + 2,900 = 2,326%	Euribor 3m + 3,800 = 3,226%	Euribor 3m + 4,900 = 4,326%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,426%	Euribor 3m + 3,700 = 3,126%	Euribor 3m + 4,700 = 4,126%	Euribor 3m + 5,400 = 4,826%

Rinnovo annuale codice meccanografico

Si rammenta che entro il 31.12.2021 tutte le imprese che hanno rapporti commerciali con l'estero, dovranno rinnovare il numero meccanografico per l'anno 2022. Il rinnovo dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito www.registroimprese.it

La procedura prevede il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e l'accesso alla piattaforma Telemaco.

Qualora l'impresa non operi più con l'estero in modo abituale e di conseguenza non dovrà più effettuare la convalida annuale, dovrà richiedere la cancellazione all'indirizzo pec: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it

I consulenti di Confartigianato di Forlì sono a completa disposizione sia per ulteriori informazioni, sia per espletare le pratiche: Paolo Liverani 0543.452851.

Autotrasporto

100 milioni di euro per incentivi all'acquisto di veicoli ecologici e rinnovo di mezzi pesanti

Incentivare l'acquisto da parte delle imprese di autotrasporto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati così da rinnovare il parco veicoli riducendo l'inquinamento e aumentando la sicurezza sulle strade. Questo l'obiettivo dei due decreti firmati dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che prevedono complessivamente 100 milioni di euro per agevolare l'acquisto di mezzi più tecnologici e green.

Il decreto per gli "Investimenti ad alta sostenibilità" mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare ibridi (diesel/elettrico), elettrici e a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG). Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate. A questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

L'altro decreto, per gli "Investimenti finalizzati al rinnovo e all'adeguamento tecnologico del parco veicoli", mette a disposizione ulteriori 50 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per incentivare la sostituzione dei mezzi da parte delle imprese di autotrasporto, rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri. Questo decreto riserva una quota di 35 milioni di euro per l'acquisto di mezzi diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi e inquinanti. Gli incentivi vanno da un minimo di 7.000 a un massimo di 15.000 euro. Per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro 6 il contributo è invece pari a 3.000 euro. Una quota di 5 milioni di euro è riservata all'acquisto di automezzi a trazione alternativa (ibridi, elettrici, CNG e LNG) con incentivi che, anche in questo caso, vanno da un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto. Ulteriori 10 milioni di euro sono stati stanziati per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario e marittimo e dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiore sicurezza e risparmio energetico.

Per informazioni contattare Alberto Camporesi camporesi@confartigianato.fo.it